



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 96 del 05/07/2007

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 giugno 2007, n. 899

Deliberazione Giunta regionale n. 597 del 15/05/2006 riguardante: Bando per la selezione di progetti per “Lo sviluppo dei servizi di e-government sulla piattaforma digitale terrestre”. Approvazione schema di convenzione da sottoscrivere con i partners del progetto “Puglia – Tgov”.

L'Assessore Bilancio e Programmazione, sulla base dell'istruttoria espletata, confermata dal Dirigente del settore Programmazione e Politiche Comunitarie, riferisce quanto segue:

PREMESSO che con deliberazione n. 597 del 15/05/2006 la Giunta regionale ha provveduto ad approvare il progetto per lo sviluppo dei servizi di e-government sulla piattaforma digitale terrestre <>;

- ad approvare lo schema di Convenzione da sottoscrivere con il Centro Nazionale per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione "CNIPA";
- ad autorizzare il Dirigente del Settore Programmazione e Politiche Comunitarie, alla sottoscrizione della Convenzione;
- a confermare, come indicato nel progetto trasmesso al CNIPA in data 20/09/2004, quale responsabile del procedimento del Progetto Puglia-Tgov il dott. Riccardo Sanna in qualità di Dirigente f.f. dell'Ufficio gestione servizi informativi;
- a confermare, come indicato nel progetto trasmesso al CNIPA in data 20/09/2004, quale responsabile tecnico del Progetto Puglia-Tgov l'ing. Marco Curci direttore del Centro Tecnico regionale con sede in Tecnopolis;
- ad autorizzare i responsabili di cui sopra ad effettuare, di concerto con il Centro di Competenza del digitale terrestre del CNIPA, l'eventuale rimodulazione del progetto nei limiti della spesa innanzi stabilita, ai sensi dell'art. 8 della Convenzione allegata;
- a provvedere con successivo atto deliberativo all'approvazione dello schema di convenzione regolante i rapporti con i partners;

PREMESSO, altresì:

- che con nota n. 3471/PRG del 23/05/2006 il Dirigente del Settore pro-tempore ha trasmesso compilati e firmati, per la successiva sottoscrizione, al CNIPA gli originali della convenzione approvata con la citata DGR n. 57/2006;

- che con successiva nota n. 5861 del 07/09/2006 il Dirigente pro-tempore ha trasmesso al CNIPA il progetto esecutivo rimodulato come indicato dalla Giunta con DGR n. 597/2006;
- che con nota n. 10191 del 09/11/2006 ha restituito il progetto e la convenzione di cui sopra regolarmente sottoscritti e siglati;
- che, pertanto, con determina n. 532 del 23/11/2006 il Dirigente del Settore Programmazione e Politiche Comunitarie ha provveduto all'impegno di spesa del progetto Puglia-Tgov;

Rilevato che a seguito della nota n. 1387/PRG del 24/02/2006, con la quale è stato richiesto ai partners di trasmettere formalmente la propria adesione e volontà a proseguire i lavori, la società Telenorba con nota del 27/02/2006 ha rilevato, a suo parere e con diverse motivazioni, l'inammissibilità della partecipazione al progetto della società televisiva La7 di Telecom Italia.

Tale inammissibilità trova fondamento, secondo Telenorba, in quanto La7 TV in seguito ad accordo nazionale firmato con Mediaset ed FRT ... rinuncia alla messa a disposizione di Canali informativi per la pubblica amministrazione a livello locale - regionale.

Inoltre Telenorba richiede, nella stessa nota, di utilizzare quale sistema di calcolo l'analisi dell'irradiazione elettromagnetica HTZ, utilizzato per la determinazione percentuale di copertura di tutte le emittenti di cui al bando CNIPA.

L'Assessorato al Bilancio e Programmazione ha provveduto:

- con nota n. 1764 del 10/03/2006 a riscontrare a Telenorba la propria nota riservandosi di verificare in merito a quanto rappresentato nei confronti di La7 e assicurando, nel contempo, in merito al sistema di riparto dei fondi;
- con nota n. 1766 del 10/03/2006 a trasmettere a La7 TV la nota di Telenorba chiedendo di fornire le proprie controdeduzioni.

La7 TV con nota n. PB-GU-N. 002 del 10/03/2006 respingeva le argomentazioni di Telenorba precisando, in sintesi, che:

- il protocollo d'intesa firmato da La 7, insieme ai principali broadcasters nazionali, e da FRT si configura come atto a carattere privatistico e pertanto vincola i rapporti dei sottoscrittori esclusivamente tra loro e non verso soggetti terzi;

- l'accordo in questione impegna le parti contraenti a partire dalla data di sottoscrizione (1 febbraio 2006) e concordatamente con le parti si è stabilito che venga applicato dalla data di sottoscrizione proprio per tenere in considerazione le attività già previste come quelle relative al Progetto Puglia-Tgov che è stato aggiudicato con circa un anno di anticipo sulla data di sottoscrizione dell'accordo;

- La7 conclude indicando: Sulla base delle considerazioni esposte la scrivente Società ritiene non pertinenti e pertanto completamente infondate le osservazioni formulate da Telenorba in merito alla partecipazione del Gruppo Telecom Italia al progetto finanziato dal CNIPA e pertanto ribadisce la propria adesione al progetto e contestualmente la propria piena disponibilità a collaborare con le competenti strutture della Regione per la formalizzazione dell'atto di convenzione con lo stesso CNIPA.

Successivamente all'adozione della DGR n. 597 del 15/05/2006, anche sulla base delle controdeduzioni di La7, l'Assessorato al Bilancio e Programmazione con nota n. 46 15 del 03/07/2006 ha invitato per il giorno 14 luglio 2006 tutti i partners di Puglia-Tgov ivi compreso La7, per informare sia dell'avvenuta approvazione del progetto nonché della definizione del quadro economico e della convenzione tipo da sottoscrivere con gli stessi come definito dalla citata deliberazione;

Con nota n. 74/06/PR/AC del 19/07/2006 Telenorba nel prendere atto che l'Amministrazione ha preso in considerazione quanto espresso dalla stessa società fa però presente, in sintesi, che nella riunione del 14/07/2006:

1. non è stata esclusa la rete nazionale La7 ritenendo, tra l'altro, che l'impegno sottoscritto dal La7 ha ex se rilevanza erga e che pertanto la stessa emittente deve essere esclusa;
2. in relazione ai costi generali, ai costi di consulenza generali ed ai costi specifici di progetto Telenorba ritiene quale unico criterio valido per la suddivisione delle somme previste, quello relativo alla effettiva capacità di copertura del segnale ed alla consequenziale suddivisione pro quota in rigorosa corretta proporzione;
3. Telenorba conclude, pertanto di escludere La7 e di ridistribuire l'importo assegnato a La7 agli altri partners televisivi (Telenorba, Antenna Sud e Telerama) secondo le modalità indicate.

In merito a quanto esposto da Telenorba è opportuno fare le seguenti riflessioni:

- il progetto Puglia-Tgov, come tutti gli altri progetti sul digitale terrestre cofinanziati dal CNIPA, prevede la partecipazione delle televisioni in qualità di partners. Ciò vuol dire che tra le attività spese alle televisioni non rientrano:

- le liquidazioni per un servizio reso. Per tale circostanza, infatti, la Regione deve espletare regolare gara pubblica indicando il servizio da fornire ed il prezzo a base d'asta. Alla vincitrice spetta il compenso aggiudicato in gara;
- i cofinanziamenti a fondo perduto in favore delle televisioni.

Proprio per la qualità di partners, il contributo riguarda il solo rimborso di alcune spese quali:

- spese per il personale specificatamente assegnato dalla TV per la trasmissione dei servizi regionali;
- spese per i passaggi pubblicitari (nella TV analogica) di spot che annunciano l'avvio del servizio regionale sul digitale, ecc.

Inoltre, sempre in qualità di partners, tutte le TV devono contribuire mettendo, a disposizione del progetto, una parte del loro canale digitale e del proprio know how. Tanto è stato regolarmente rappresentato a tutti i partners nel corso delle varie riunioni propedeutiche di preparazione del progetto.

In merito alla richiesta di Telenorba circa la redistribuzione dell'importo assegnato a La7 TV, nel caso di sua esclusione, si fa presente:

- l'eventuale esclusione di La7 non comporta per le altre televisioni un aumento di attività e quindi di

spese, non è possibile pertanto, proprio per la loro qualità di partners, ridistribuire ulteriori somme non rendicontabili. In tal caso l'assegnazione equivarrebbe ad un contributo (o ad un regime di aiuto) che come innanzi indicato non è previsto nella fattispecie progettuale in esame;

- e che, comunque, l'eventuale utilizzo delle economie rivenienti dalla esclusione della La7 è una decisione che resta di competenza del Presidente e della Giunta regionale, che può ritenere di utilizzare le economie non necessariamente nell'ambito della comunicazione televisiva ma, ad esempio, per implementare l'acquisto dei STB (Set Top Box) aumentando quindi il livello di monitoraggio del progetto;

- l'allegato alla nota di Telenorba con il quale viene prevista una ripartizione, alle TV rimanenti, pretende di basarsi sul criterio di proporzionalità a forfait rispetto alla copertura del territorio;

- Tale criterio non si ritiene accettabile in quanto il bando del CNIPA prevede espressamente 6 comma 2 che <>

- l'ampiezza della copertura del territorio, quale parametro indicato da Telenorba, è direttamente proporzionale alle attrezzature tecnologiche di trasporto ed alle frequenze di trasmissione che sono nelle disponibilità dell'emittente. Tali attrezzature, peraltro, sono state già oggetto in passato di contributo statale per circa l'80% del valore;

- comunque la copertura trova già incidenza nelle spese per la pubblicità in quanto il parametro: numero di "contatti medio utente" è di per sé proporzionale alla copertura del territorio in base ai dati Auditel, così come illustrato dalla Regione nel corso delle varie riunioni propedeutiche di preparazione del progetto.

Al fine di avere un supporto giuridico e di conforto in merito all'operato degli uffici regionali, con nota n. 1 dell' 11/08/2006 l'Assessore al Bilancio e Programmazione ha trasmesso all'Avvocatura regionale tutta la documentazione de quo chiedendo di esprimere in merito il proprio parere.

L'Avvocatura con nota n. 11/L/7846 del 13/03/2007 esprime che, a proprio parere, le osservazioni e le censure svolte da Telenorba Spa con le citate note allo stato non possono trovare accoglimento.

In sintesi l'Avvocatura rileva:

In primis deve ritenersi privo di pregio giuridico il rilievo secondo cui l'impegno assunto La7 TV possa esplicare effetti erga come sostenuto da Telenorba, così vincolando anche coloro che sono estranei e non sottoscrittori del citato accordo. L'impegno assunto da La7 TV con altri broadcasters nazionali, invero, vincola esclusivamente i sottoscrittori di quell'accordo di natura e vale inter partes.

Né può sostenersi che la pubblicazione dell'accordo abbia potuto far assumere al medesimo efficacia erga posto che non emergono, allo stato degli atti, elementi da cui poter desumere la volontà dell'emittente La7 TV di contrarre un impegno unilaterale verso i terzi. A ciò si aggiunga che l'accordo di cui sopra salva le precedenti iniziative assunte da La7 TV, tra cui deve includersi il progetto denominato "Puglia-Tgov".

Le pretese di Telenorba S.p.A, inoltre, non sembrano sorrette da alcun interesse meritevole di tutela. Non pare ammissibile, infatti, la richiesta della predetta che, invoca l'esclusione dal progetto La7 TV, per ottenere la redistribuzione degli importi riservati a quest'ultima tra gli altri partecipanti all'iniziativa.

Alla luce di quanto sopra esposto si ritiene che l'Assessorato, fermo restando le più approfondite valutazioni del Dirigente del Settore, in virtù degli atti prodotti fin ora, può dare seguito alle procedure di del progetto per il digitale terrestre.

Tutto ciò premesso e considerato si ritiene necessario: confermare i partners del progetto per il digitale terrestre Puglia-Tgov, approvare la convenzione tipo da sottoscrivere con i partners ai sensi della DGR n. 597/2006 ed approvare il relativo quadro economico di riparto dei fondi da assegnare ai partners così come approvato dal CNIPA.

Sezione copertura finanziaria di cui alla L.R. n. 28/2001 e successive modificazioni ed integrazioni

Dal presente provvedimento non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Alla liquidazione delle spese - che trovano copertura a fronte dell'impegno di spesa assunto con determinazione n. 532 del 23/11/2006 - provvederà il Dirigente del Settore Programmazione e Politiche Comunitarie secondo le modalità indicate nella DGR n. 597/2006 e nella convenzione tipo che con il presente provvedimento si approva.

L'Assessore al Bilancio e Programmazione, pertanto, propone alla Giunta di confermare i partners del progetto per il digitale terrestre Puglia-Tgov, approvare la convenzione tipo da sottoscrivere con i partners ai sensi della DGR n. 597/2006 ed approvare il relativo quadro economico di riparto dei fondi da assegnare ai partners così come approvato dal CNIPA.

Il presente atto rientra nelle competenze della Giunta regionale ai sensi dell'art. 4, comma 4, lett. a) e d) della L.R. n. 7/97 s.m.

LA GIUNTA

- Udata la relazione resa dall'Assessore al Bilancio e Programmazione;
- Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Dirigente Responsabile del Settore Programmazione e Politiche Comunitarie;
- A voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- di approvare la relazione dell'Assessore al Bilancio e Programmazione ed i relativi contenuti esposti in premessa;
- di confermare quali partners aderenti al progetto Puglia-Tgov i seguenti soggetti: Tecnopolis Csata/Centro Tecnico, ANCI Puglia, ACI, AntennaSud, La7, Telenorba, Telerama, ClioCom e Wind così come indicati dal progetto approvato dal CNIPA ed allegato "B" alla Convenzione sottoscritta con lo stesso in data 23/10/2006;
- di approvare, quale parte integrante, lo schema di Convenzione tipo da sottoscrivere con i partners sopra indicati, allegato "A";
- di confermare il quadro economico di ripartizione delle somme come approvato nel progetto esecutivo allegato alla Convenzione sottoscritta dalla Regione con il CNIPA e riportato nell'allegato "B" del

presente provvedimento quale parte integrante;

- di ritenere effettiva l'adesione di un partner solo al momento della sottoscrizione della Convenzione di cui all'allegato "A": in mancanza di tale sottoscrizione il partner decadrà automaticamente da ogni diritto in relazione al progetto ed al relativo quadro economico di cui all'Allegato "B";

- di pubblicare il presente provvedimento sul BURP.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

Dr. Romano Donno

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

On. Nichi Vendola